

## **IL SINDACO**

**VISTO** il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 e pubblicato sul B.U.R. in data 21/12/2004;

**VISTA** la Delibera di Giunta Provinciale n. 15829 del 15/02/2005 con la quale è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso e si è stabilito che tutti i Comuni della Provincia attuino le misure minime decise dai Tavoli Tecnici Zonali;

**PRESO ATTO** che nella seduta del 28/10/2005 il Tavolo Tecnico Zonale comprendente i Comuni di: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cimadolmo, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco e Treviso, ha deciso di aderire alle direttive del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto emanate il 19/10/2005;

**PRESO ATTO** che nella stessa seduta il Tavolo Tecnico Zonale ha deliberato, pertanto, misure urgenti di limitazione alla circolazione stradale per alcune categorie di veicoli al fine di prevenire e ridurre gli inquinanti atmosferici e garantire la tutela della salute umana da adottarsi con ordinanza sindacale;

**RILEVATO** che, dai dati rilevati dall'ARPVA dalla centralina di monitoraggio della qualità dell'aria di Treviso, permane il superamento del valore di 50 µg/mc delle polveri sottili PM10, oltre il limite delle 35 giornate dall'inizio dell'anno ai sensi del Decreto Ministeriale n. 60 del 02/04/2002;

**RITENUTO** di attuare le misure minime ed urgenti, finalizzate alla riduzione e al contenimento degli inquinanti atmosferici, in particolare delle polveri sottili PM10, come concordato al Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 28/10/2005 al fine di garantire la tutela della salute umana;

**VISTO** il D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l'ente proprietario della strada può sospendere la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica;

**VISTI** gli artt. 5 comma 3 e 37 del D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 163 del 21/04/1999 che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali il Sindaco adotta le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 del D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili e urgenti, e perciò la propria competenza in materia;

## **ORDINA**

**la sospensione della circolazione nel periodo dal 2 Novembre al 23 Dicembre 2005 e dal 9 Gennaio al 31 Marzo 2006 nell'intero territorio comunale, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dei seguenti veicoli:**

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

sono **esclusi dal fermo**:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, GPL) purchè utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo il gas metano o GPL;
4. gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE (EURO1) e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CE (EURO1 e successivi);
5. gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 ottobre 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/542/CE (EURO 1 ed EURO 2);
6. gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel) di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE, immatricolati a partire dal 1 ottobre 1994 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 93/59/CE (EURO 1), oppure ai sensi della direttiva 96/69/CE, immatricolati a partire dal 1 ottobre 1998 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 96/69/CE (EURO 2);
7. i motoveicoli e i ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE;
8. i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motori a quattro tempi;

sono altresì **esclusi dal fermo**:

- a) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- b) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- c) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- d) autovetture al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- g) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- h) veicoli con targa straniera;
- i) veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");

- j) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- k) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- l) veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante il servizio prestato;
- m) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- n) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- o) veicoli di cittadini aventi reddito non superiore a 15.000,00 Euro annui.

Il possesso dei requisiti descritti ai punti precedenti può essere dimostrato con un'autocertificazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula : *Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell'art. 76 del T.U. 445/2000 sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.*

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono rese note al pubblico ed esecutive con l'applicazione dei prescritti segnali stradali a cura del Servizio Tecnico e di Gestione del Territorio di concerto con il Comando della Polizia Municipale.

Si ricorda che a carico dei trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 71,00 a € 286,00, previste dall'art. 6 comma 4 lettera "a" e comma 13 del vigente Codice della Strada.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della verifica del rispetto della presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni ed inviato ai comuni limitrofi, oltre che pubblicato sui siti internet "www.comunecasale.tv.it" e "www.associamoci.it".

Si informa altresì che contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SINDACO**  
**Bruna Battaglion**